

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE
A MERCATI**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Indice

Art. 1 - Oggetto del canone

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

Art. 4 - Riduzioni e maggiorazioni

Art. 5 bis - Versamento del canone

Art. 5 - Versamento del canone - Spuntisti

Art. 6 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

Art. 7 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

Art. 8 - Occupazioni abusive

Art. 9 Maggiorazioni ed indennità

Art. 10- Rateazioni

Art. 11 - Rimborsi

Art. 12 - Contenzioso

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Art. 14 - Norme transitorie

Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, fermo restando quanto espressamente disciplinato dal Regolamento per la disciplina del Commercio sulle Aree Pubbliche approvato con Delibera del C.C.n.114 del 19/12/2002 e s.m.i., si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica, o l'area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;

- h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Art. 3 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato A in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato predetto, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato, il territorio comunale è diviso in 4 zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A del presente Regolamento.

Art. 4 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale, l'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero, si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali

titolari di posto fisso, è ridotto del 40%.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione; l'importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore a € 2,50.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliera di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 24 lett. t del Regolamento sul canone unico patrimoniale;
7. Per le occupazioni di mercato giornaliera le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,11 al metro quadrato per giorno.

Art. 5 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 28/02, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1, fatta salva la possibilità da parte della Giunta Comunale di differire con proprio atto i termini stessi di pagamento.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro, per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altre modalità di versamento previste dal medesimo codice ovvero mediante modalità informatizzate.

Art.5 bis – Versamento del Canone – Spuntisti

1. Il pagamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui al comma 837 dell'art. 1 della L. 160/2019, da parte degli "spuntisti", ovvero degli ambulanti titolari di autorizzazione e che a seguito dell'azione di spunta risultano assegnatari di posteggi non occupati, deve avvenire prima dell'assegnazione.

2. Il pagamento del Canone suddetto deve avvenire utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominata "PagoPA".

3. È ammessa l'assegnazione di posteggi non occupati in difetto del pagamento preventivo del Canone dovuto, nel limite di tre volte complessive per tutti i mercati comunali. In tal caso, la regolarizzazione del pagamento deve essere effettuata entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuta l'occupazione. Il mancato versamento del Canone entro il termine predetto è soggetto a sanzione per omesso versamento di cui ai commi successivi ed è causa ostativa ad ulteriori occupazioni fino ad avvenuta regolarizzazione.

4. In caso di omesso versamento del canone si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di all'art. 1, comma 821 della legge n. 160/2019; la richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso, nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 6 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione.
5. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 7 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisandolo che in difetto di pagamento verrà data comunicazione agli uffici competenti per l'adozione dei relativi provvedimenti.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione si considera abusiva.
4. La decadenza della concessione non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 8 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o concessorio;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 821, lett.g della Legge n.160/2019, per le occupazioni abusive è dovuta una maggiorazione sul canone a titolo di indennità, ferma restando l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge.
3. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
4. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - d. al pagamento dell'indennità;
 - e. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - f. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
5. Per le occupazioni, il verbale di accertamento costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui al precedente comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019, il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 9 - Maggiorazioni ed indennità

1. Per le occupazioni realizzate abusivamente, l'occupante corrisponde a favore del Comune un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee, ai sensi dell'art.1 comma 821 della L.160/2019 lett.g), le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Si applicano altresì le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o all'indennità di cui al precedente comma 1, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli art.li 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs.30/04/1992 n. 285 e s.m.i.; la richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso, nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
3. La richiesta di versamento delle somme dovute, di cui al precedente articolo 8 comma 2, avviene mediante notifica di apposito avviso, nei modi e nei termini di cui all'art.1, comma 792, Legge 160 del 27/12/2019.
4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
5. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 10 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Alle somme oggetto di rateizzazione di cui al comma 1 del presente art. si applicano gli interessi legali.
- 3) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
- 4) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

5) In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 11 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, previa istruttoria da parte del titolare della Concessione nel caso di servizio esternalizzato, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE e s.m.i.

Art. 14 - Norme transitorie

1. Il Regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 23/04/1994, nonché la delibera di approvazione delle relative tariffe n. 75 approvata dalla Giunta Comunale in data 16/03/2006 restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul Canone Unico approvato e delle relative tariffe, l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/TARIG, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.

Art. 15 – Affidamento a terzi

Il Comune di Moncalieri, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone, ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge

296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse; ricorrendo tale fattispecie i relativi atti e provvedimenti vengono adottati dal Concessionario medesimo che agisce mediante un proprio dipendente in qualità di Funzionario Responsabile del Canone.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 25/02/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.127 del 22/12/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 24/03/2023